REGOLAMENTO (CEE) N. 3401/83 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/81 per quanto concerne la ripartizione delle importazioni di conserve di funghi coltivati originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1088/83 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati [3], in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, i quantitativi da importare in esenzione dell'importo supplementare devono essere ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3433/81 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3043/83 [5], ha ripartito tale quantitativo per il 1982 ed il 1983 ; che è ora opportuno prevedere tale ripartizione per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1984 ;

considerando che dall'esperienza acquisita è risultato che è preferibile, ai fini di una regolare gestione del mercato, prevedere la possibilità di una revisione della ripartizione sin dalla fine del primo semestre dell'anno in corso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3433/81 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

Il quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito tra gli Stati membri, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984, come sotto indicato :

(in tonnellate peso netto)

Paesi d'origine / Paesi importatori	Cina	Corea	Taiwan	Hong Kong	Spagna	Altri
Belgio Lussemburgo	278	—	14	—	12	—
Danimarca	536	20	—	—	—	—
Germania	24 595	4 350	1 264	430	1 014	1 514
Grecia	15	7	150	—	60	54
Francia	10	—	10	—	—	8
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	3	—	8	—	—	11
Paesi Bassi	65	31	30	—	—	—
Regno Unito	125	22	110	4	—	—

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 5. 5. 1983, pag. 16.
(3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
(4) GU n. L 346 del 2. 12. 1981, pag. 5.
(5) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 20.

I quantitativi suindicati possono essere riveduti sulla base dei dati relativi ai quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli sino al 30 giugno 1984, onde determinare i quantitativi restanti da importare nel 1984 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione